

PROCEDURE PER LE NOTIFICHE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITA' INERENTI L'IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE E LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

CAP. 1– INTRODUZIONE

1.1. RAZIONALE

La tutela della salute del cittadino è indubbiamente una delle priorità sia del legislatore italiano che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, deve essere quanto più efficace possibile per la loro ripercussione sulla salute dell'uomo e degli animali, sulla salute delle piante e sull'ambiente in genere.

Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l'attenzione sul accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell'avvio dell'attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l'avvio delle attività lavorative.

Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato.

Inoltre il legislatore ha preso atto dell'esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di appesantire inutilmente gli adempimenti burocratici per l'avviamento degli stabilimenti. E' quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l'avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività. L'Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli FSG, e gli additivi ed i centri di raccolta e punti di sosta per alcuni animali domestici. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal D.L. n. 14/3/2013, n. 33) la quale all'art. 19 abroga specificamente tutte le "autorizzazioni, licenze, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", che sono sostituite dalla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA). Tale approccio è stato confermato e consolidato a livello regionale con l'emanazione della L.R. 14/10/15, n. 11.

Si deve prendere atto che vi è stata quindi una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, garantendo la possibilità di una quanto più celere attivazione degli stabilimenti, una uniformità di trattamento, ed una certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del consumatore.

Va considerata inoltre l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione degli stabilimenti imperniata sui codici ATECO, modificando tra l'altro quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia di alimenti per uso umano.

E' pertanto divenuta improcrastinabile sostituire le previgenti norme in materia autorizzativa ormai in contrasto con il dettato normativo vigente, con le procedure appresso riportate.

1.2. DEFINIZIONI

- ✓ **Impresa/imprenditore:** persona fisica o giuridica o associazione che esercita un'attività economica come definita dall'art. 2082 del Codice Civile; conduce sotto la sua responsabilità uno stabilimento o un'attività anche professionale. Le qualifiche "Operatore del settore alimentare – OSA" ed "Operatore del settore dei mangimi – OSM" sono termini assimilabili ad "impresa" utilizzati in alcune normative di settore;
- ✓ **Stabilimento:** il luogo fisico dove avviene l'attività di una impresa; esso è sinonimo di:
 - "impianti produttivi" di cui all'art. 1 lettera j) del DPR 7/9/2010, n. 160
 - "stabilimento" di cui all'art. 8 punto 1, lettera e) del D.L.vo 59/2010
- ✓ **Linea d'attività:** la tipologia produttiva dello stabilimento
- ✓ **Agenzia per le imprese:** il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ✓ **Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato «SUAP»):** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- ✓ **Master list:** nomenclatore regionale, approntato sulla base di quello nazionale, nel quale vengono elencate tutte le possibili linee d'attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria che possono essere svolte da una impresa. Le master list specificano, per ogni linea d'attività, la documentazione necessaria da allegare alla SCIA o alla richiesta di riconoscimento

Per le altre definizioni si fa riferimento alle normative vigenti tra le quali:

- regolamento (CE) n. 178/2002;
- regolamento (CE) n. 852 e 853/2004;
- regolamento (CE) n. 882/2004;
- regolamento (CE) n. 1069/2009;
- regolamento (CE) n.183/2005;
- regolamento (CE) n. 193/2006
- D.l.vo 59/2010
- DPR 160/2010
- D. Lg.vo 111/92
- D.P.R. 514/97
- ASR 04/2010
- Reg. (CE) 210/2013

1.3. ACRONIMI

| | |
|---|--------|
| Sportello unico per le attività produttive | SUAP |
| Segnalazione certificata d'inizio attività | SCIA |
| Unità Operativa Dirigenziale "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" Giunta Regione Campania | UOD 02 |
| Centri Autorizzati di Assistenza Agricola | CAA |
| Food for Specific Groups (ex Alimenti destinati ad una alimentazione particolare) | FSG |
| Pubbliche Amministrazioni | P.A. |
| Posta Elettronica Certificata | PEC |
| Sottoprodotti di Origine Animale | SOA |

| | |
|---|------|
| Prodotti Derivati da SOA | PD |
| Autorità Competenti ex art. 2 D.L.vo 193/07 ad effettuare i controlli | A.C. |
| Origine Animale | O.A. |
| Responsabile del Procedimento | RdP |
| Operatore del Settore Alimentare | OSA |
| Operatore del Settore dei Mangimi | OSM |
| Banca dati nazionale | BDN |
| Responsabile del procedimento | RPD |

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Salvo quanto previsto al punto successivo, le procedure di seguito definite si applicano:

- agli stabilimenti per i quali è sufficiente la notifica prevista dall'art. 6 del Reg. 852/2004, dall'art. 9 del Reg. 183/2005, dall'art. 23 del Reg. 1069/2009;
- agli stabilimenti che ineriscono la riproduzione animale ai sensi della Legge 30/91, del D.L.vo 132/05, dei D.M. 19 luglio 2000, n. 403, 12 febbraio 2001 e 13/01/94, n. 172;
- agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 1 e 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per i quali è sufficiente la registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. 852/2004;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005 e dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini, alimenti a fini medici speciali, alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo (FSG), integratori alimentari, alimenti addizionati con vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono semi germogliati ai sensi del Regolamento (CE) n. 210/2013;
- agli operatori che producono o commercializzano all'ingrosso materiale destinato al contatto con gli alimenti e mangimi ai sensi dei Regg. CE 1935/04 e 2023/06 e del D.M. 21/3/73
- ai laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari ai sensi del Reg CE 178/02 e 852/04
- agli allevamenti zootecnici ai sensi del DPR 320/54
- alle aziende agricole ex art. 2135 C.C.
- agli operatori che effettuano la vendita o utilizzano farmaci veterinari ai sensi del D.L.vo 193/06
- agli operatori che producono o effettuano la vendita di fitosanitari ex D.lgs n.194/1995
- alle strutture veterinarie ex DGRC 459/06
- alle imprese che procedono alla disinfezione di automezzi per il trasporto animali ex DPR 320/54 e DM 274/97
- a qualsiasi attività che inerisca gli animali o possa avere influenza sulla sicurezza alimentare

1.5. AMBITO DI ESCLUSIONE

Ai sensi del Reg CE n. 853/04 e del Reg. CE n. 852/04 non sono soggetti a notifica né a riconoscimento:

- a) la produzione primaria per uso domestico privato

- b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato
- c) la fornitura diretta occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore che produce per uso domestico privato al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia minima; in ogni caso l'imprenditore che acquista alimenti da un produttore non registrato, ha comunque l'obbligo di mantenerne la rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista

1.6. NOTIFICA E RICONOSCIMENTO – PARTE GENERALE

Tutti gli stabilimenti che svolgono una linea attività impattante la sicurezza alimentare o la sanità pubblica veterinaria sono soggette a notifica e registrazione; tale obbligo non sussiste qualora essi svolgano una linea d'attività per la quale è previsto il riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti Comunitari.

Si deve in via primaria distinguere la funzione e l'attribuzione della competenza dei due distinti istituti della "notifica" e della "registrazione"; mentre la "notifica" è un adempimento a carico dell'impresa e si effettua tramite il SUAP territorialmente competente, la "registrazione" degli stabilimenti è compito esclusivo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che all'uopo si avvalgono del sistema informatico regionale GISA.

Tenendo conto del combinato disposto dei Regolamenti comunitari e degli atti normativi nazionali, la notifica deve intendersi ricompresa nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) necessaria per ogni tipo di stabilimento, anche quelli che devono svolgere un'attività che esula dalla sicurezza alimentare o la sanità pubblica veterinaria; essa rappresenta quindi una particolare sezione della SCIA, essendo imposta dalla normativa solo per gli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.

Ai sensi dell'art.19 co.1 della L. 241/90 il riconoscimento degli stabilimenti è invece escluso dalla procedura SCIA, avendo la valenza di un vero e proprio provvedimento autorizzativo stabilito dalla normativa comunitaria.

Per l'avvio di uno stabilimento, sia nel caso sia sufficiente la notifica (ricompresa nella procedura SCIA), sia nel caso sia necessario il riconoscimento, la pratica deve essere presentata al SUAP competente per territorio o alla Camera di Commercio (qualora il Comune non sia dotato di SUAP) che rappresentano i soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi, di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione di stabilimenti. In alternativa alla presentazione direttamente al SUAP, la SCIA può essere presentata tramite le Agenzie per le Imprese, che sono soggetti privati accreditati presso i SUAP.

Anche nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria quindi, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa
- la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza.
- la eventuale richiesta di pareri o valutazioni tecniche

Gli stabilimenti possono essere contemporaneamente sia riconosciuti per una o più linee d'attività, che registrati per una o più linee d'attività; in tal caso le attività produttive possono svolgersi anche negli stessi locali e con le stesse attrezzature, con la sola limitazione della loro separazione nel tempo; le planimetrie devono specificare le parti dello stabilimento destinate alle linee d'attività riconosciute, a quelle registrate, alle parti comuni; in ogni caso, negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. Ce 853/04 possono essere prodotti alimenti composti utilizzando come

materia prima sia alimenti di origine animale che non di origine animale. Ai sensi della normativa vigente i prodotti alimentari anche di origine vegetale o misto prodotti in tali stabilimenti possono recare l'indicazione del bollo di riconoscimento dello stabilimento. Se non vi sono motivi ostativi igienico-sanitari, gli stabilimenti possono essere contemporaneamente riconosciuti ai sensi di più normative (ad es. ex Reg. Ce 853/04 ed ex D.l.vo 111/92).

La registrazione ed il riconoscimento non sono soggetti a rinnovo.

Le associazioni temporanee d'impresе (ATI) o raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non possono procedere alla notifica o alla richiesta di riconoscimento di uno stabilimento. Le motivazioni di tale divieto si basano sul fatto che:

- il D.L.vo 12/4/06, n. 163 dà la possibilità ad una aggregazione di imprese di partecipare alle gare per appalti pubblici nel caso una sola di esse non sia in grado di svolgere tutti i compiti previsti dall'appalto stesso; l'aspetto pubblicistico delle ATI è quindi limitato alla fornitura di servizi, prodotti, lavori e opere a favore della P.A. (art. 3, punto 20 e art. 37 D.L.vo 12/4/06, n. 163).
- nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in considerazione della loro peculiarità, esiste un particolare legame che lega l'attività lavorativa con lo stabilimento quale luogo fisico dove avviene tale lavorazione; ne consegue che ad ogni stabilimento deve corrispondere una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della sua conduzione
- le ATI non sono persone fisiche e non hanno personalità giuridica; esse sono caratterizzate:
 - dalla durata temporale del contratto (valido fino al completamento dell'opera per cui si è costituito);
 - dall'occasionalità e limitatezza del raggruppamento alla mera esecuzione dell'opera;

è ancora argomento di discussione finanche la necessità di avere una loro autonomia patrimoniale unitaria e la possibilità di avere una loro autonomia fiscale e quindi di essere in possesso di partita IVA; esse sono solo aggregazioni di imprese istituite, anche con semplice scrittura privata, al solo scopo di partecipare a gare pubbliche per l'affidamento ed esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture per la P.A.

Si riporta di seguito il nesso logico su cui è imperniata l'identificazione delle imprese, degli stabilimenti e delle linee d'attività:

1. **IMPRESA** caratterizzata da:
 - (a) Nome del titolare/ditta/ragione/denominazione sociale
 - (b) residenza del titolare o sede legale
 - (c) Identificativo fiscale (C.F. o P. IVA)
 - (d) Rappresentante legale (se associazione o persona giuridica)
2. **STABILIMENTO** caratterizzato da:
 - (a) Coordinate geografiche
 - (b) Indirizzo(N.B. una impresa può condurre più stabilimenti)
3. **LINEA D'ATTIVITA'** caratterizzata da:
 - a) Denominazione delle linee d'attività da svolgere nello stabilimento indicandole tra quelle previste dalle master list(N.B. in uno stabilimento possono essere svolte più linee di attività)

Per quanto sopra, il trasferimento di uno stabilimento presso un altro indirizzo comporta:

- la cessazione dello stabilimento sito al vecchio indirizzo.

- la presentazione di una nuova SCIA o di una nuova richiesta di riconoscimento per il nuovo stabilimento.

L'avvio di stabilimenti in assenza della preventiva presentazione della SCIA o dell'ottenimento del riconoscimento, relativamente anche ad una sola linea d'attività svolta, o la mancata notifica della variazione dell'impresa titolare di uno stabilimento già in attività, viene sanzionata secondo la normativa vigente.

Al fine di avere una uniformità delle procedure in tutto il territorio regionale, la UOD 02 procede all'approntamento di:

- un form unico regionale per la presentazione delle notifiche/SCIA
- un form unico regionale per la presentazione delle comunicazioni collaterali al notifiche/SCIA degli stabilimenti (ad es. modifiche significative allo stabilimento, aggiunta linee d'attività, variazione di titolarità, etc)
- un form unico regionale per la presentazione delle richieste di riconoscimento degli stabilimenti
- un form unico regionale per la presentazione delle richieste collaterali al riconoscimento degli stabilimenti (ad es. modifiche significative allo stabilimento, aggiunta linee d'attività, variazione di titolarità, etc)
- master list dove sono elencate e classificate tutte le possibili linee d'attività che possono essere svolte negli stabilimenti
- elenco della documentazione da allegare ai form in base alla linea d'attività scelta
- qualsiasi altra documentazione o forminente la notifica/SCIA ed il riconoscimento degli stabilimenti

I form, le master list e l'altra documentazione sopra descritta sono considerati elementi essenziali alla SCIA sanitaria o alla richiesta di riconoscimento. La UOD 02 provvede a pubblicizzare i suddetti form e gli altri documenti sul sito istituzionale www.gisacampania.it alla sezione "SUAP". Poiché si potrebbe appalesare la necessità di aggiornare la suddetta documentazione apportandovi le dovute modifiche, ogni documento riporta l'indicazione della revisione in uso. Le P.A. e le imprese sono tenute ad utilizzare la revisione più recente di ogni documento.

I SUAP e le ASL dovranno considerare come irricevibili le pratiche prive degli elementi essenziali e/o difformi a quanto sopra detto, come ad esempio nel caso non siano stati utilizzati i form regionali o non siano stati allegati i documenti previsti dalla Regione.

Per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario e le responsabilità che da esso discendono, una impresa non può procedere alla notifica di uno stabilimento, o alla richiesta di riconoscimento di uno stabilimento, quando questo è posto all'interno di un altro stabilimento condotto da un'altra impresa. Più precisamente, dal punto di vista sanitario due o più imprese non possono condividere lo stesso stabilimento. Ciò in quanto verrebbe a mancare l'elemento certo di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari. La condivisione non sussiste allorché gli spazi entro i quali avvengono le attività produttive di due o più imprese siano sufficientemente separati. Tale divieto non preclude ovviamente la facoltà della stipulazione di contratti tra privati per l'utilizzazione dello stesso stabilimento, come ad esempio l'affido di reparto di cui si tratterà più avanti, oppure per l'utilizzazione comune degli stessi servizi igienici e/o spogliatoi; tali contratti però non sono opponibili alle P.A. per quanto riguarda le responsabilità che rimangono, fino a prova contraria, in capo all'impresa che ha effettuato la SCIA iniziale (o ottenuto il riconoscimento) per l'intero stabilimento. Ciò vale anche per quelle imprese che svolgono una linea d'attività alla quale non è associato un vero e proprio stabilimento a sede fissa (ad es. le imprese registrabili la cui linea d'attività rientra nella master list "senza sede fissa") e che utilizzano, in forma stabile o saltuaria, spazi di stabilimenti condotti da altre imprese; a titolo d'esempio si possono citare gli intermediari che, dopo aver effettuato la SCIA o ottenuto il riconoscimento come impresa, non devono comunicare alle A.C. il fatto che utilizzano spazi di stabilimenti altrui.

A quanto sopra fanno eccezione invece le aziende zootecniche nelle quali possono coesistere più allevamenti distinguibili ognuno per specie allevata e titolarità, come stabilito dalle norme nazionali in materia.

1.7. SCHEDE SUPPLEMENTARI

Per alcune linee d'attività, le master list prevedono la redazione di una o più schede denominate "supplementari" in quanto in esse devono essere riportate informazioni supplementari a quelle contenute nella SCIA o nelle richieste di riconoscimento (ad es. il tipo di prodotti trattati, la persona che assume la direzione sanitaria etc). Con le schede supplementari si rendono operativi alcuni obiettivi strategici della Regione in materia di semplificazione amministrativa, infatti:

- ❖ si evita che al variare delle informazioni contenute in tali schede corrisponda l'obbligo della presentazione di una nuova SCIA, semplificando gli adempimenti a carico delle imprese campane
- ❖ si permettere alla stessa impresa di aggiornare in autonomia le informazioni contenute in tali schede.

Tale ultima possibilità è condizionata però dalla avvenuta o meno informatizzazione di tali schede nel sistema informatico GISA (al momento sono già disponibili schede supplementari informatizzate per distributori automatici, trasporto conto terzi e apicoltura). Nelle more dell'informatizzazione di tutte le schede supplementari, è necessario dettare le sotto riportate procedure per le due tipologie:

a) *schede supplementari non ancora informatizzate*. In tal caso:

- l'impresa deve allegare alla SCIA la scheda supplementare prevista dalla master list
- nel caso che nel corso dell'attività lavorativa sia intervenuta una variazione delle informazioni contenute nella scheda supplementare allegata alla SCIA, l'impresa ha l'obbligo di inviare via pec al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente:
 - ✓ il form denominato "Form 1.7."
 - ✓ la scheda supplementare aggiornata;

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, una volta ricevute le schede supplementari aggiornate, provvederà a registrarle su archivi interni; ai fini dell'aggiornamento dei sistemi informatici nazionali, nel caso tali schede siano relative a uno stabilimento riconosciuto, il suddetto Dipartimento invierà la scheda supplementare aggiornata alla UOD 02.

b) *schede supplementari già digitalizzate*. In tal caso:

- l'impresa effettua la SCIA senza allegare alcuna scheda supplementare
- richiede l'accreditamento al sistema informatico GISA accedendo al sito istituzionale www.gisacampania.it alla sezione "Estensioni SUAP"
- riceve le credenziali di accesso
- accede alle proprie schede e, in completa autonomia, inserisce o modifica le informazioni.

E' cura della UOD 02 informare le imprese dell'avvenuta digitalizzazione delle schede relativa alle proprie linee d'attività e conseguentemente della necessità da parte di tali imprese di accreditarsi con il GISA.

Le schede supplementari redatte dalle imprese sono consultabili nelle schede degli stabilimenti contenute in GISA.

Se nel corso dei controlli ufficiali si accerti che le informazioni contenute nelle schede supplementari non siano state aggiornate, l'A.C. considererà tale evenienza come una non conformità significativa, concedendo non meno di trenta giorni per la sua risoluzione. Tenuto conto della diversa valutazione del rischio, l'A.C. procederà invece direttamente alla contestazione di un illecito amministrativo:

- 1) nel caso accerti che una impresa dedita al trasporto conto terzi stia utilizzando un veicolo non ancora inserito nella propria scheda "supplementare" (azione illecita: mancata notifica di uno stabilimento)

- 2) nel caso accerti che una impresa stia utilizzando un distributore automatico non ancora inserito nella propria scheda “supplementare” (azione illecita: mancata notifica di uno stabilimento)
- 3) nel caso accerti che una stazione di monta naturale pubblica bovina/bufalina/equina non abbia inserito i dati identificativi di uno o più riproduttori maschi con le relative tariffe di monta nella propria scheda “supplementare” (azione illecita: violazione alla L. 30/91 sulla riproduzione animale)

Tale particolarità è dovuta anche al fatto che sia i veicoli che i distributori automatici, se non associati ad una impresa registrata, potrebbero rappresentare un vero e proprio stabilimento a sé stante.

1.8. ACCESSO AI DOCUMENTI

I documenti relativi alle SCIA ed i documenti delle procedure di riconoscimento non rientrano nei casi previsti dall’art. 24 punti 1 e 6 della L. 241/90, e pertanto ai portatori di interesse ne è sempre consentito l’accesso.

CAP. 2 - NOTIFICA/SCIA

2.1. PROCEDURA DI NOTIFICA/SCIA DI UN NUOVO STABILIMENTO

2.1.1. ATTIVITA' INERENTI I SUAP

Al fine di definire le procedure di notifiche/SCIA degli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, non si può non tener conto dell'attuale grado di funzionalità e di informatizzazione dei SUAP dei Comuni della Regione Campania. Al momento è evidente una situazione estremamente varia; si passa infatti dalla completa assenza dei SUAP in alcuni Comuni, ad un grado di informatizzazione avanzato che ha permesso già finanche di abbandonare l'utilizzazione delle pec quale veicolo di presentazione delle SCIA in quanto il form viene redatto direttamente on-line.

Pertanto in base al loro grado di funzionalità, i SUAP possono essere inquadrati nelle quattro sottoelencate categorie di cui la quarta rappresenta lo standard cui essi dovrebbero adeguarsi, tenendo presente che:

- a. l'adeguamento dei SUAP a tale standard ha la finalità, tra l'altro, di consentire alle imprese di ridurre il tempo e l'impegno necessario all'espletamento degli adempimenti burocratici necessari
- b. la procedura deve comunque essere rispettosa della normativa vigente, e pertanto deve prevedere il riferimento ad un unico soggetto (rappresentato dal SUAP) e la trasmissione esclusivamente telematica della SCIA.

I° categoria (Comuni che non sono ancora dotati di SUAP)

Nei Comuni dove nemmeno in forma consortile è stato istituito il SUAP, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dalla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza. Pertanto le imprese che devono avviare uno stabilimento, oltre alle eventuali dichiarazioni e documentazioni necessarie per altri aspetti, per i debiti informativi prettamente sanitari riguardanti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria presentano la notifica (parte sanitaria della SCIA) redigendo:

- Il form denominato "Form 2.1.A", nel caso di stabilimenti a sede fissa.
- Il form denominato "Form 2.1.B", nel caso di stabilimenti senza sede fissa.
- Il form denominato "Form 2.1.C", nel caso degli allevamenti previsti dalla BDN.

Tramite pec le imprese inviano il form (unitamente agli eventuali allegati necessari ed alle eventuali schede supplementari) alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio esamina dal punto di vista formale la SCIA per verificarne la completezza. In caso positivo:

- i. trasmette via pec il fascicolo a tutti gli Enti della P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio;
- ii. rilascia all'impresa la ricevuta dell'avvenuta ricezione con il quale essa può avviare immediatamente l'attività dimostrando di aver presentato la notifica/SCIA;

Al fine di evitare un ritardato controllo sulle attività produttive da parte delle P.A., tra le quali quelle deputate alla tutela della salute, viene ritenuto efficiente il termine di 7 giorni lavorativi tra la ricezione della SCIA e la trasmissione del fascicolo agli Enti della P.A. da parte delle Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio non procedono al rilascio della ricevuta ed alla trasmissione del fascicolo alle P.A. nel caso la pratica sia incompleta o difforme dalle indicazioni regionali.

II° categoria (Comuni che sono dotati di SUAP sprovvisi di sito internet accessibile all'utenza mediante accreditamento)

Le imprese che devono avviare uno stabilimento, oltre alle eventuali dichiarazioni e documentazioni necessarie per altri aspetti, per i debiti informativi prettamente sanitari

riguardanti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria presentano la notifica (parte sanitaria della SCIA) redigendo:

- Il form denominato “Form 2.1.A”, nel caso di stabilimenti a sede fissa.
- Il form denominato “Form 2.1.B”, nel caso di stabilimenti senza sede fissa.
- Il form denominato “Form 2.1.C”, nel caso degli allevamenti previsti dalla BDN.

Tramite pec inviano il suddetto form (unitamente agli eventuali allegati necessari ed alle eventuali schede supplementari) al SUAP competente.

Il SUAP esamina dal punto di vista formale la SCIA per verificarne la completezza. In caso positivo:

- i. trasmette via pec il fascicolo a tutti gli Enti della P.A. interessate tra le quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio;
- ii. rilascia all’impresa la ricevuta dell’avvenuta ricezione con il quale essa può avviare immediatamente l’attività dimostrando di aver presentato la notifica/SCIA;

Al fine di evitare un ritardato controllo sulle attività produttive da parte delle P.A., tra le quali quelle deputate alla tutela della salute, viene ritenuto efficiente il termine di 7 giorni lavorativi tra la ricezione della SCIA e la trasmissione del fascicolo agli Enti della P.A. da parte dei SUAP.

I SUAP non procedono al rilascio della ricevuta ed alla trasmissione del fascicolo alle P.A. nel caso la pratica sia incompleta o difforme dalle indicazioni regionali.

III° categoria (SUAP dotati di sito internet cui le imprese possono accedere previo accreditamento, ma senza possibilità di cooperazione applicativa con GISA)

Le imprese accedono al sito del SUAP redigendo direttamente on line il form nel quale immettono le informazioni necessarie alla SCIA in genere. Il SUAP trasmette il fascicolo a tutti gli Enti della P.A. interessate. Nel caso l’attività dello stabilimento sia inerente la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, viene messo a delle imprese un link attraverso il quale le imprese accedono al sito informatico del GISA nel quale redigono direttamente on line il form specifico che tiene conto dei debiti informativi relativi prettamente alla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, indicando la/le linee d’attività che si svolgeranno nello stabilimento e allegando anche l’eventuale documentazione prevista per il tipo di attività da svolgere e le eventuali schede supplementari. Il preventivo accreditamento dell’impresa con il SUAP è necessario a identificare in maniera sicura le fonti da cui provengono i tentativi di accesso a GISA. Attraverso la redazione del form il dichiarante:

- elenca le proprie generalità e le altre indicazioni utili
- indica, se necessario, l’indirizzo dello stabilimento
- dichiara quali attività vengono svolte al suo interno identificandole dalla apposita master list
- autocertifica che lo stabilimento possiede i requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa in relazione all’attività svolta.

Nel caso la pratica della notifica risulti formalmente completa, il GISA:

- ✓ genera automaticamente la scheda dello stabilimento
- ✓ invia un avviso di ciò al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente territorialmente ed al SUAP.

L’avviso è condizione necessaria affinché il SUAP rilasci la ricevuta con il quale ai sensi dell’art. 38, co. 3, lett. f), del D.L. 112/08 l’impresa può avviare l’attività dimostrando di aver presentato la notifica/SCIA.

Alcune tipologie di stabilimenti quali:

- gli allevamenti inclusi nella BDN
- gli stabilimenti registrabili dove si devono trattare SOA
- le imprese che effettuano il trasporto conto terzi di SOA e PD

devono primariamente essere inseriti in anagrafiche nazionali la cui signoria è del Ministero della Salute. Ciò comporta che per tale tipo di stabilimenti anche i SUAP di categoria III, in attesa della interoperatività tra il sistema GISA ed i predetti sistemi informatici ministeriali, continuano ad utilizzare la pec per inviare la pratica al Dipartimento di Prevenzione.

IV° categoria/standard di riferimento (SUAP dotati di sito internet in cooperazione applicativa con GISA, cui le imprese possono accedere previo accreditamento)

Le imprese accedono al sito del SUAP redigendo on line un unico form nel quale immettono sia le informazioni relative alla SCIA in genere sia le informazioni prettamente sanitarie relative alla sicurezza alimentare ed alla sanità pubblica veterinaria, allegando anche la documentazione prevista per il tipo di attività dello stabilimento. Il sito del SUAP trasmette al GISA in cooperazione applicativa la pratica informatica completa. Il GISA genera automaticamente la scheda dello stabilimento attribuendogli un numero di registrazione e contemporaneamente invia un avviso di ciò al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente territorialmente. Il SUAP rilascia un'unica ricevuta con la quale l'impresa può avviare l'attività dimostrando di aver presentato la notifica/SCIA e nella quale è già riportato il numero di registrazione attribuita dal GISA allo stabilimento.

Alcune tipologie di stabilimenti quali:

- gli allevamenti inclusi nella BDN
- gli stabilimenti registrabili dove si devono trattare SOA
- le imprese che effettuano il trasporto conto terzi di SOA e PD

devono primariamente essere inseriti in anagrafiche nazionali la cui signoria è del Ministero della Salute. Ciò comporta che per tale tipo di stabilimenti anche i SUAP di categoria IV, in attesa della interoperatività tra il sistema GISA ed i predetti sistemi informatici ministeriali, continuano ad utilizzare la pec per inviare la pratica al Dipartimento di Prevenzione.

Poiché la SCIA non è una istanza ma una comunicazione (sebbene dovuta per legge), essa è esente dall'obbligo della imposta di bollo.

Al fine di identificare il SUAP competente, si deve tenere conto di quanto segue:

- per le attività svolte in sede fissa, il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la sede operativa (stabilimento)
- per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dello stabilimento o la sede legale della società.

La notifica/SCIA può essere presentata anche per procura; in tal caso il dichiarante si assume la responsabilità di rappresentare il sostituito rimanendo però in capo a quest'ultimo la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci relative allo stabilimento da avviare.

Nelle master list viene riportato, per ogni linea d'attività da svolgere, l'elenco della documentazione da allegare alla notifica/SCIA.

2.1.2. ATTIVITA' INERENTI LE A.S.L.

Il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, una volta ricevuta la SCIA tramite pec (SUAP I° e II° categoria), provvede alla registrazione dello stabilimento inserendo i dati nel sistema informatico GISA. Per i SUAP di III° e IV° categoria l'inserimento in GISA è automatico.

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL devono procedere a campione ad una verifica documentale delle SCIA pervenute. Tale verifica:

- deve svolgersi nel termine di 30 gg. dalla presentazione della SCIA al SUAP. Purtuttavia quando dall'esame della documentazione svolto anche dopo tale termine si appalesano elementi non conformi, il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, ai sensi del punto 4 dell'art. 19 della L. 241/90, deve comunque comunicare al SUAP la necessità di adottare provvedimenti lesivi degli interessi legittimi dell'impresa (ad es. sospensione dell'attività o imposizione di ulteriore o nuova documentazione).
- è limitata agli aspetti di propria competenza

- deve essere effettuata in non meno del 5% e non più del 20% annuo del totale delle SCIA previsto in base ai dati storici

Ai SIAN ed ai Servizi Veterinari delle ASL non compete la verifica della documentazione di natura non prettamente inerente la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, come ad esempio quella urbanistica o edilizia.

Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione delle ASL dall'esame documentale rilevi motivi igienico sanitari ostativi tali da non permettere l'attività nei modi descritti nella SCIA, la procedura da applicare deve tener conto della normativa vigente la quale stabilisce che i rapporti con l'impresa, in merito alla procedura SCIA, sono di esclusiva competenza del SUAP, unico soggetto che pertanto può trasmettere all'impresa le eventuali comunicazioni provenienti dagli Enti della P.A.; pertanto nel caso vengano rilevati i suddetti motivi ostativi, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL li segnala al SUAP, il quale a sua volta emette il provvedimento amministrativo di diniego di iniziare o proseguire l'attività. L'impresa cui è stata comunicata la non conformità, può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi ex articoli da 14 a 14-*quinquies* della L. 241/90.

Nel caso invece la ASL ricevente rilevi dall'esame documentale non conformità ragionevolmente sanabili, si può verificare la necessità di:

- a) richiedere l'integrazione "istruttoria" della documentazione, come ad esempio chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto
- b) richiedere modifiche allo stato dei luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica) quando ad esempio si valuti che una modifica al layout dello stabilimento possa diminuire notevolmente una fonte di potenziale rischio per la salute umana o animale; tale valutazione deve essere sufficientemente motivata e supportata da considerazioni igienico-sanitarie.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 160/2010, l'integrazione della documentazione (punto a) o la richiesta di modifiche (punto b) può essere richiesta una sola volta entro 30 gg. dalla presentazione della SCIA, al fine di consentire:

- alle AA.SS.LL. di poter analizzare la nuova documentazione ricevuta entro i successivi 30 gg.
- al SUAP di poter adottare i conseguenti provvedimenti del caso nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, come stabilito dal co. 3 dell'art. 19 della L. 241/90

Uno degli aspetti del controllo documentale di competenza del Dipartimento di Prevenzione delle ASL (verificabile in prima battuta anche dal SUAP) è quello della verifica nel sistema informatico GISA se allo stesso indirizzo figurì già un altro stabilimento; nel caso la verifica sia positiva, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL effettuerà un sopralluogo per acquisire elementi certi e, nel caso, notizierà il SUAP della necessità di imporre all'impresa il diniego di iniziare o proseguire l'attività.

Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della notifica/SCIA al SUAP, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono tenuti ad effettuare un sopralluogo ispettivo in controllo ufficiale per verificare la veridicità delle autocertificazioni e la corrispondenza dello stato dei luoghi alla planimetria allegata. Tale controllo si effettua in non meno del 5% e non più del 20% del totale annuo delle SCIA previsto in base ai dati storici. Il superamento del limite del 20% viene ritenuto come evidenza di scarsa efficienza del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, a meno che non ne dimostri la necessità. Per la scelta degli stabilimenti da sottoporre a tale tipo di controllo si privilegeranno:

- quelli che procedono alla trasformazione di alimenti
- quelli per i quali è stata richiesta l'integrazione "istruttoria" della documentazione o quelli per i quali, in fase di verifica documentale, sono state richieste modifiche allo stato dei luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica).

Nell'eventualità che in tale ispezione si rilevi che alcune dichiarazioni o autocertificazioni siano mendaci o che esista difformità tra la planimetria presentata e lo stato dei luoghi, e si possa ragionevolmente ritenere che tale difformità fosse presente già al momento di presentazione della

SCIA, la ASL trasmetterà alla Procura competente circostanziata notizia di reato ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. Della rilevazione ne darà notizia anche al SUAP.

Al fine di dimostrare di aver regolarmente proceduto alla notifica/SCIA, l'impresa, oltre alla ricevuta rilasciata dal SUAP per quanto riguarda gli altri aspetti, deve esibire agli organi di controllo il certificato di avvenuta registrazione alla banca dati dell'ASL (sistema informativo GISA) per quanto riguarda gli aspetti sanitari inerenti la sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Nel caso degli:

- gli allevamenti inclusi nella BDN
- gli stabilimenti registrati che trattano SOA
- le imprese che effettuano il trasporto conto terzi di SOA e PD

il certificato riporta anche il numero assegnato dal sistema informativo nazionale (codice azienda per la BDN, numero SINTESIS per i SOA).

Nel caso il SUAP di riferimento sia di I°, II° o III° categoria, tale certificato viene approntato e rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione secondo proprio regolamento interno, mentre nel caso il SUAP di riferimento sia di IV° categoria, il certificato è invece già ricompreso nella ricevuta unica rilasciata dal SUAP, tranne nei casi degli allevamenti e stabilimenti SOA soprariportati.

Nel caso gli organi di controllo accertino che l'impresa ha regolarmente presentato la notifica/SCIA ma non è in grado di esibire il certificato di avvenuta registrazione, riterranno il fatto come una non conformità significativa concedendo almeno trenta giorni di tempo per la sua risoluzione.

L'inottemperanza all'imposizione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 6, punto 7 del D.L.vo 193/07.

Le imprese sono tenute al pagamento dei diritti sanitari a favore dell'ASL per quanto attiene tutta la procedura di notifica/SCIA come stabilito dal tariffario regionale; fino all'emanazione del tariffario unico non più distinto tra parte medica e veterinaria, l'impresa tra importi differenti pagherà quello più favorevole.

Dall'obbligo della notifica/SCIA sono esentati gli stabilimenti e le attività che alla data di entrata in vigore della presente delibera erano già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario rilasciato dalla ASL. Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere presentata nuova apposita SCIA, soggiacendo in questo caso al pagamento dei diritti sanitari dovuti.

2.2. AMBITI PARTICOLARI.

Le norme relative a particolari linee d'attività da svolgere negli stabilimenti registrabili, sono contenute, unitamente ad altre norme, in una Circolare regionale interpretativa, cui le P.A. interessate devono adeguarsi. Tale Circolare viene pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale www.gisacampania.it alla sezione "SUAP", unitamente alla altra documentazione inerente la presente Delibera, come le master list, i form da utilizzare, l'elenco della documentazione da allegare alle SCIA etc.. Tenuto conto delle esigenze riscontrabili nel corso dell'applicazione della presente Delibera e delle possibili modifiche alle normative in materia di apertura di stabilimenti, la Circolare può subire eventuali aggiornamenti; ogni aggiornamento riporta l'indicazione della revisione. Le P.A. si atterranno alle norme contenute nella revisione più recente.

2.3. PROCEDURA DI NOTIFICA DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE AD UNO STABILIMENTO GIÀ REGISTRATO

Nel caso l'impresa voglia apportare modifiche significative allo stato dei luoghi dello stabilimento deve procedere all'aggiornamento della notifica/SCIA iniziale, utilizzando lo specifico form denominato "Form 2.3."

Per modifiche "significative" devono intendersi:

- ✓ quelle che comportano l'ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (ad es. l'annessione o la esclusione di vani)

- ✓ le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (lay out).

Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti non devono essere considerate come “significative” e pertanto in tal caso l’impresa non deve procedere a notificare alcunché; a puro titolo d’esempio non sono significative quelle relative:

- ad una nuova disposizione delle attrezzature o all’acquisto di nuove attrezzature che non provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo
- le modifiche alle zone di consumo degli esercizi di somministrazione e l’allestimento di spazi esterni per la somministrazione stagionale/temporanea degli alimenti.

Per la loro natura itinerante, tale procedura non è applicabile agli stabilimenti senza sede fissa.

2.4. PROCEDURA DI NOTIFICA DI AGGIUNTA DI LINEE D’ATTIVITA’ PER UNO STABILIMENTO GIÀ REGISTRATO

Nel caso l’impresa che conduce uno stabilimento già registrato intenda svolgere ulteriori linee d’attività oltre a quelle per le quali ha già effettuato la SCIA, deve presentare una integrazione a questa, redigendo l’apposito form denominato “Form 2.4.”. Al form deve allegare la nuova documentazione (ad es. la planimetria e la relazione tecnica) che dovrà descrivere l’intero stabilimento tenendo presente anche le nuove linee d’attività.

Tale procedura non è applicabile agli stabilimenti senza sede fissa e per gli allevamenti da inserire in BDN; ciò comporta che l’impresa se intende svolgere più linee d’attività elencate nella “Master List SENZA sede fissa” o nella “Master List allevamenti BDN”, deve effettuare una distinta notifica/SCIA per ogni linea d’attività.

2.5. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA VARIAZIONE DELLA TITOLARITA’ DI UNO STABILIMENTO

Nel caso l’impresa titolare dello stabilimento sia variata per atto tra vivi, mortis causa o per atto giudiziale, è a carico dell’impresa subentrante l’obbligo di procedere ad una nuova notifica/SCIA redigendo:

- Il form denominato “Form 2.5.A”, nel caso di stabilimenti a sede fissa.
- Il form denominato “Form 2.5.B”, nel caso di stabilimenti senza sede fissa.

La presentazione della SCIA è sufficiente anche per assolvere all’obbligo, teoricamente a carico dell’impresa cedente, della dovuta comunicazione in merito all’avvenuta cessazione dell’attività, in quanto l’impresa subentrante autocertifica l’operazione essendo al corrente delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.

Si specifica che non viene considerata come variazione di impresa il cambio del rappresentante legale di una società di capitali (“s.r.l.”, “s.p.a.”, “s.a.p.a.”) o di una cooperativa, in quanto non cambia la denominazione sociale; viceversa il cambio del rappresentante legale di una società di persone (“società semplice”, “s.a.s” e “s.n.c.”) comporta l’obbligo dell’effettuazione di nuova SCIA, in quanto rappresenta una variazione della ragione sociale.

La variazione della titolarità non comporta in GISA l’archiviazione della scheda dello stabilimento alla cui conduzione vi era l’impresa cedente, ma solo l’aggiornamento dei dati identificativi della nuova impresa; ciò implica che vengono salvati tutti i dati storici dei controlli effettuati nello stabilimento, ivi compresa la categoria di rischio e le eventuali diffide, a prescindere da quale fosse l’impresa che lo conduceva.

2.5.1. FITTO D’AZIENDA (O DI RAMO D’AZIENDA) ED AFFIDO DI REPARTO

Il contratto “Fitto d’azienda (o di ramo d’azienda)” si applica, al di là del *nomen iuris*, quando una impresa decide di cedere in fitto l’intera azienda o una parte consistente e potenzialmente “autosufficiente” della sua azienda ad un’altra impresa; la parte ceduta è cioè autonoma e può esercitare la propria attività anche staccandosi completamente dall’azienda-madre (ad es. una impresa che possiede tre esercizi di vendita decide di fittarne uno ad un’altra impresa, oppure uno stabilimento che viene diviso in due parti distinte il che comporta la presenza di due stabilimenti). Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario, in

caso di fitto d'azienda o di ramo d'azienda, l'impresa subentrante ha l'obbligo di presentare una nuova notifica/SCIA secondo le procedure descritte al precedente punto 2.5.

E' necessario fare una distinzione tra il contratto di "Fitto di azienda o di ramo d'azienda" per il quale è obbligatorio presentare la notifica/SCIA di variazione di titolarità, dal contratto di "Affido di reparto". Nel campo della sicurezza alimentare, il contratto "Affido di reparto" o "Affido di gestione di reparto" riguarda soprattutto:

- gli esercizi di vendita organizzati su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati (ad es. il reparto macelleria, reparto frutta etc)
- i depositi all'ingrosso dove uno o più locali o celle frigo vengo dati in uso ad altre imprese
- gli stabilimenti di lavorazione dove, per aumentare l'efficienza della struttura, viene permesso ad altre imprese di effettuare proprie lavorazioni usufruendo degli stessi locali ed attrezzature;

Tale contratto in definitiva viene stipulato nel caso una impresa voglia affidare, per un periodo di tempo convenuto, uno o più di tali reparti ad un altro soggetto (persona fisica o società), affinché questi lo gestisca in proprio. Con l'affidamento di reparto, le autorizzazioni commerciali o sanitarie (ora SCIA) dell'intero stabilimento restano in capo all'impresa affidante, mentre le facoltà connesse alla gestione commerciale e/o fiscale del reparto affidato (ad es. negli esercizi di vendita le scelte inerenti le vendite straordinarie o sottocosto, il rilascio di scontrini fiscali etc) sono di solito trasferite all'affidatario. Ogni altra facoltà (ad esempio la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici o l'affidamento di altri reparti) restano in capo all'impresa titolare dell'intero esercizio. Prendendo per relationem come riferimento la ~~attuale~~ normativa nazionale sul commercio (D.Lgs. n. 114/98), si evidenzia che al contrario della vecchia normativa (DM 375/88), l'attuale non disciplina l'affido di reparto.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con Circolare n. 3467/C del 28/5/99, nel ribadire che il D.Lgs. n. 114/98 non menziona la fattispecie dell'affido in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale, dichiara che ciò non significa che abbia inteso vietarla, ritenendo soltanto che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, nel caso degli esercizi commerciali, una impresa può regolarmente affidare uno o più reparti ad un'altra impresa, affinché li gestisca in proprio, previa sola comunicazione per conoscenza al Comune competente per territorio. Si deve notare che detto Dicastero ha stabilito che l'obbligo della comunicazione al Comune sia solo in capo all'impresa affidante; si deve altresì notare che il Ministero non pone a carico di tale impresa affidante nessun obbligo di comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese o al Comune stesso in merito ad una riduzione della superficie di vendita né di una parziale temporanea cessazione, con ciò escludendo tacitamente che l'impresa affidante non abbia alcuna responsabilità sul reparto o zona affidata ad altri. A sua volta il Ministero delle Attività Produttive con Circolare prot. n. 549384 dell'11/3/03 nel ribadire che la normativa vigente non menziona la fattispecie, ritiene che:

- i rapporti tra titolare dell'esercizio ed affidatario possono essere regolati dalle parti in base al codice civile attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti e pertanto non cita né prevede ulteriori obblighi verso terzi o Pubbliche Amministrazioni
- la Regione è l'Autorità Competente all'applicazione del citato D.L.vo n. 114/98 e che pertanto le indicazioni sugli aspetti sanitari contenute nel presente chiarimento sono vincolanti fino a disposizione contraria.

Alla luce di quanto sopra e del fatto:

- ❖ che l'affidamento di reparto è un mero contratto tra privati tant'è vero che, mentre nel caso dell'affitto di ramo d'azienda la disciplina commerciale prevede il c.d. "subingresso", ciò non avviene per l'affido di reparto;

- ❖ che nel corso di un controllo è assolutamente arduo stabilire le linee di confine delle responsabilità di due imprese operanti nello stesso stabilimento, stante anche la infinita gamma di norme contrattuali tra due privati (nel contratto ad esempio possono essere definite le reciproche responsabilità, ma ciò significherebbe che al momento del controllo tali contratti debbano essere a conoscenza dei controllori stessi),

per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario la stipula di un contratto di affido di reparto tra due imprese non necessita della notifica, e pertanto non deve essere presentata alcuna SCIA. La tutela della salute pubblica viene in ogni caso garantita restando a carico dell'impresa che ha effettuato la SCIA per l'intero stabilimento, la responsabilità dell'applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria; pertanto, per le A.C. sarà sempre tale ultima impresa la destinataria di qualsiasi tipo di provvedimento anche sanzionatorio, abbia o meno essa affidato un reparto ad altra impresa; la disposizione sopradescritta si applica ai soli fini igienico-sanitari e non per gli altri aspetti che sono oggetto di controllo di altri Enti della P.A. (ad es. aspetti commerciali, fiscali etc).

Restano salve le responsabilità personali negli stabilimenti che prevedono l'attività di professionisti iscritti agli Albi; è il tipico caso delle strutture veterinarie dove nel caso si rilevino non conformità, oltre alla responsabilità del direttore sanitario si deve accertare la responsabilità del singolo professionista che svolge la propria attività all'interno della struttura.

2.6. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA CESSAZIONE DI UNA O PIU' LINEE D'ATTIVITÀ

Nel caso l'impresa che conduce uno stabilimento a sede fissa già registrato non intende più svolgere una o più linee d'attività, ha l'obbligo di comunicarlo al SUAP utilizzando l'apposito form denominato "Form 2.6.". Al form deve allegare la nuova documentazione (ad es. la planimetria e la relazione tecnica) che dovrà descrivere l'intero stabilimento tenendo presente solo le linee d'attività che l'impresa intende continuare a svolgere.

Tale procedura non è applicabile agli stabilimenti senza sede fissa ed agli allevamenti da inserire in BDN.

Per tale procedura non è previsto il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell'ASL.

2.7. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA CESSAZIONE DELL'INTERO STABILIMENTO

Nel caso l'impresa voglia procedere alla cessazione definitiva dell'intero stabilimento già registrato, ha l'obbligo di comunicarlo al SUAP utilizzando:

- Form denominato "Form 2.7.A", nel caso di stabilimenti a sede fissa.
- Form denominato "Form 2.7.B", nel caso di stabilimenti senza sede fissa.

Tale procedura non si attua allorquando le attività dello stabilimento vengono proseguite da altra impresa, in quanto tal caso rientra nella notifica della variazione della titolarità, già descritto al punto 2.5.

Per tale procedura non è previsto il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell'ASL.

2.8. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE

Nel caso l'impresa che conduce uno stabilimento voglia procedere alla notifica della variazione della propria sede legale, ha l'obbligo di comunicarlo al SUAP mediante la redazione del:

- Form denominato "Form 2.8.A", nel caso di stabilimenti a sede fissa.
- Form denominato "Form 2.8.B", nel caso di stabilimenti senza sede fissa.

CAPITOLO 3 - RICONOSCIMENTO

3.1 OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento è una vera e propria autorizzazione stabilita o prevista da atti normativi comunitari, e pertanto esula dalla caducazione prevista dall'art. 19 della L. 241/90 per quanto riguarda le autorizzazioni in genere. Ai sensi del punto 4 dell'art. 20 della L.241/90, per i riconoscimenti non vige l'istituto del silenzio-assenso. L'inerzia delle P.A. coinvolte nella procedura di riconoscimento oltre il termine previsto per la sua conclusione, assume la valenza di tacito rifiuto contro cui l'impresa può proporre ricorso al TAR.

Sono soggetti a riconoscimento:

- a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, punti 2 e 3 ed art. 4, punto 2 del citato regolamento
- b) i centri imballaggio uova ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) gli stabilimenti che trattano SOA per i quali il Reg. (CE) 1069/2009 prevede il riconoscimento;
- d) le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- e) le attività di cui all'art. 10 del reg. (CE) 183/05, comprese quelle di cui al reg. (UE) 225/2012;
- f) operatori del settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lvo n. 90 del 3 marzo 1993
- g) gli stabilimenti che producono germogli per l'alimentazione umana e semi per la produzione di germogli ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
- h) gli stabilimenti che producono bibite analcoliche, imbottigliano acque minerali e/o altre acque in bottiglia ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
- i) Industrie di produz./trasform./confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. 1925/2006) e di Integratori alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
- j) Stabilimenti che producono alimenti destinati ad una alimentazione particolare (D.Lvo 111/92) ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
- k) centri di raccolta bovini e bufalini, i punti di sosta bovini e bufalini, i centri di raccolta equidi, i centri raccolta ovini e/o caprini, i punti di sosta ovini e/o caprini, i centri di raccolta suini, i punti di sosta suini ai sensi della Direttiva 2008/73/CE e D.Lvo 29/3/10, n. 57
- l) i commercianti di bestiame (bovini, bufalini, equidi, suini, ovicaprini) ai sensi del D.Lvo 196/99

3.2. AMBITI PARTICOLARI

Le norme relative a particolari linee d'attività da svolgere negli stabilimenti riconoscibili, sono contenute, unitamente ad altre norme, in una Circolare regionale esplicativa, cui le P.A. interessate devono adeguarsi. Tale Circolare viene pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale www.gisacampania.it alla sezione "SUAP", unitamente alla altra documentazione inerente la presente Delibera, come le master list, i form da utilizzare, l'elenco della documentazione da allegare etc.. Tenuto conto delle esigenze riscontrabili nel corso dell'applicazione della presente Delibera e delle possibili modifiche alle normative in materia di apertura di stabilimenti, la Circolare esplicativa può subire eventuali aggiornamenti; ogni aggiornamento riporta l'indicazione della revisione. Le P.A. si atterranno alle norme contenute nella revisione più recente.

3.3. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO STABILIMENTO

La richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento dei nuovi stabilimenti viene inoltrata esclusivamente al SUAP competente per il territorio dove dovrà insistere lo stabilimento, ovvero alla Camera di Commercio competente (qualora non presente il SUAP).

La domanda può essere presentata anche tramite le Agenzie per le imprese le quali possono, però, soltanto collazionare la pratica e, in caso positivo, inviarla telematicamente ai SUAP; ciò in quanto la procedura di riconoscimento esula dal loro campo di competenza rientrando nelle attività ricomprese nell'art. 38, punto 3, lettera c), ultimo periodo, della L. 133/08.

Le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento sono stabilite da ogni SUAP in base al loro grado di funzionalità e di informatizzazione, ad es. mediante invio del form al SUAP tramite pec o mediante redazione del form direttamente sul sito internet del SUAP. La domanda, deve contenere almeno:

- l'indicazione della/le linee d'attività che si intendono svolgere nello stabilimento selezionate dall'apposita master list
- il progetto dello stabilimento (salvo nei casi di cui al punto 3.3.1.)
- altra eventuale documentazione indicata nella master list in base alle linee d'attività selezionate
- le eventuali schede supplementari indicate nella master list in base alle linee d'attività selezionate

La UOD 02 appronta i form unici regionali da utilizzare per la domanda, come anche la master list che contiene l'elenco delle possibili linee d'attività che possono essere svolti negli stabilimenti riconosciuti. La loro divulgazione avviene esclusivamente con la pubblicazione sul sito www.gisacampania.it alla sezione "SUAP"

A differenza della procedura SCIA, la procedura per il riconoscimento contiene due elementi particolari:

- nella fase preliminare la richiesta e la conseguente autorizzazione hanno per oggetto il progetto di stabilimento; ciò permette alle imprese di avere una risposta certa da parte della P.A. sulla possibilità di attuazione del progetto, in una fase precedente all'allestimento dello stabilimento
- una volta che il SUAP ha avuto contezza che la pratica ha avuto un esito positivo, spetta alla Regione Campania decretare il rilascio del riconoscimento assegnando allo stabilimento il numero di riconoscimento. L'organo della Regione competente ad emettere tale provvedimento autorizzatorio è la UOD 02. Il numero di riconoscimento è generato dal sistema informatico SINTESIS del Ministero della Salute o dal sistema informatico GISA (come nel caso degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg CE 183/05).

L'iter pertanto prevede due distinti provvedimenti autorizzatori, di cui il primo è propedeutico al secondo.

Nel primo provvedimento, il cui esito finale è l'autorizzazione all'esecuzione del progetto, il ruolo di amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale ex art 4 punto 1 della L. 241/90 è assunto sempre dal SUAP, che ha tra l'altro, il compito di coinvolgere tutte le P.A. potenzialmente interessate al rilascio dei pareri o nulla osta.

Nel secondo provvedimento, il cui esito finale è il rilascio del decreto di riconoscimento, il ruolo di amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale ex art 4 punto 1 della L. 241/90 è assunto dalla UOD 02 della Regione. L'inizio del relativo procedimento coincide con la ricezione della pratica completa inviata dal SUAP, con la relativa ed espressa indicazione che il procedimento si è concluso favorevolmente. Poiché il provvedimento di competenza della UOD 02 è un atto vincolato privo di discrezionalità, il cui procedimento si basa sull'esclusiva verifica della completezza della pratica ricevuta, la UOD 02 non è tenuta ad inviare all'interessato l'avviso di avvio di procedimento ex art. 7 L. 241/90.

Come stabilito dall'art. 5 della L. 241/90, ogni procedimento deve essere assegnato ad un responsabile del procedimento (RdP). Nella procedura del rilascio dell'autorizzazione

all'esecuzione del progetto, il responsabile del procedimento è un funzionario del SUAP; purtuttavia anche il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL nomina un responsabile dell'endoprocedimento di propria competenza e ne dà giusta comunicazione all'impresa via pec; fino a che non sia stata effettuata tale nomina, il responsabile del Servizio Veterinario o SIAN competente per materia è considerato responsabile di ogni singolo endoprocedimento. Nella procedura del rilascio del decreto di riconoscimento, la UOD 02 nomina un funzionario quale responsabile del procedimento, fermo restando che il Dirigente conserva tale qualifica fino alla suddetta nomina.

Le procedure da seguire in seguito alla presentazione della domanda al SUAP sono le seguenti:

- a) conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona
- b) conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona

Ai sensi dell'art. 14 punto 3 della L. 241/90, a prescindere dalle due modalità sopra riportate, per progetti di particolare complessità l'impresa, con motivata richiesta corredata da uno studio di fattibilità, può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3.3.1. Riconoscimenti di attività senza stabilimento

Ai sensi della normativa nazionale, alcune linee d'attività prevedono l'obbligo del riconoscimento non per uno stabilimento ma per l'impresa (ad es. gli intermediari che commerciano additivi di mangimi, i commercianti di bestiame, etc). In questi casi le procedure riportate al punto precedente si applicano solo in quanto compatibili. Ad esempio:

- ✓ nella documentazione da allegare alla domanda, lamaster list ovviamente non prevede la presentazione del progetto
- ✓ l'assenza della fase progettuale comporta la conseguente assenza dei collaudi
- ✓ il SUAP competente cui deve essere inviata la richiesta di riconoscimento è quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dell'impresa individuale o la sede legale della società.
- ✓ la UOD 02 provvede a rilasciare direttamente il riconoscimento definitivo

3.3.2. Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona


Il SUAP adotterà la procedura della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona:

- se richiesta espressamente dall'impresa
- su iniziativa dello stesso SUAP quando ad esempio deve acquisire pareri, nulla osta o assensi di altri Enti della P.A. e non li abbia ottenuti entro trenta giorni dalla richiesta
- su richiesta di uno o più Enti delle P.A. coinvolti
- se ha avuto luogo una conferenza dei servizi preliminare ex punto 3 art. 14 L. 241/90

Mediante l'indizione della conferenza, che si svolge secondo le modalità stabilite dall'art. 14 ter della L. 241/90, il SUAP richiede il parere sul progetto agli Enti della P.A. coinvolti, tra le quali necessariamente la ASL. La conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona si articola in una sola o in una serie di riunioni fissate dal SUAP quale amministrazione responsabile del procedimento. Nel corso di tali riunioni ogni rappresentante delle P.A. intervenute valuta il progetto per gli aspetti di propria competenza, esprimendo parere favorevole o, al contrario, dettagliando le ragioni del parere sfavorevole, indicando nel contempo quali siano le condizioni da modificare affinché possa essere espresso parere favorevole. In caso di parere sfavorevole, è diritto dell'impresa integrare e/o modificare il progetto in modo da elidere le ragioni del diniego. Nel caso l'impresa abbia effettivamente usufruito di tale diritto, i rappresentanti delle P.A. devono, nel corso delle successive riunioni

della conferenza, valutare le integrazioni e/o modifiche apportate, esprimendo il parere favorevole o esplicitando i motivi della persistenza del diniego. Ai sensi del punto 2 dell'art. 14-ter della L. 241/90, in considerazione del ruolo di tutela della salute pubblica esplicito dalle ASL che sono necessariamente coinvolte nel procedimento, i lavori della conferenza si devono concludere non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.


Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di uno stabilimento con la procedura della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona:



3.3.3. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalita' asincrona

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della domanda e della documentazione a tutti gli Enti della P.A. che devono essere coinvolti nella procedura, tra le quali obbligatoriamente l'ASL competente per territorio. La ASL, come gli altri Enti della P.A., esprime il parere sul progetto presentato.

Si riporta di seguito in forma sintetica il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di un nuovo stabilimento con la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalita' asincrona:



Sebbene il punto 2 lettera c dell'art. 14 bis della L. 241/90 preveda un termine di 90 giorni, al fine di dare celerità al procedimento e favorire le attività delle imprese campane, nella procedura semplificata prevista dalla conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, il termine entro il quale il Dipartimento di Prevenzione delle ASL è tenuto ad esprimere il parere è di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento da parte del SUAP.

Nel caso il responsabile dell'endoprocedimento lo ritenga necessario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica può:

- acquisire dall'impresa ulteriori informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già presentati e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
- acquisire dall'impresa dichiarazioni o specificazioni in merito al progetto presentato
- richiedere chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto
- richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete
- esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.

Il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le eventuali richieste di cui ai punti precedenti, vengono inoltrate all'impresa per il tramite del SUAP.

Nel caso il responsabile dell'endoprocedimento ravvisi che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, li comunica tempestivamente al SUAP che a sua volta li comunica all'impresa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione effettuata dal responsabile dell'endoprocedimento interrompe il termine dei 45 giorni per il rilascio del parere; il computo inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell'impresa. Nel caso il responsabile dell'endoprocedimento non ritenga idonee o sufficienti le integrazioni dell'impresa, comunica al SUAP il parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del progetto. In tal caso è facoltà dell'impresa richiedere l'indizione della conferenza dei servizi.

3.3.4. Ritardo nella conclusione del procedimento

Ai sensi del punto 1 dell'art. 2 della L. 241/90, la P.A. ha obbligatoriamente il dovere di concludere un procedimento che consegue ad una istanza. In considerazione del fatto che nel campo de quo il parere igienico-sanitario dell'ASL è obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del progetto, la ASL non può esimersi dall'esprimere il parere tecnico richiesto, e lo deve fare nel rispetto del termine di legge. L'eventuale superamento del termine da parte dell'ASL per l'espressione del parere sul progetto, potrebbe comportare un danno per l'impresa richiedente, anche in considerazione del fatto che ai riconoscimenti non può essere applicato il meccanismo del silenzio-assenso come stabilito dal punto 4 dell'art. 20 della L. 241/90; in tal caso l'impresa, oltre a richiedere la conferenza dei servizi più avanti specificata, può richiedere alla ASL l'"*Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*" previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dell'art. 2 bis della L. 241/90.

3.3.5. Nulla osta all'esecuzione del progetto e collaudi (sia per conferenza dei servizi in forma simultanea che per conferenza dei servizi in forma semplificata)

Il SUAP

- a) nel caso in cui tutti gli Enti della P.A. coinvolti, ivi compresa la ASL, abbiano comunicato il proprio parere favorevole all'allestimento dello stabilimento, ovvero
- b) debba esprimersi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza

adotta la determinazione motivata e ne dà comunicazione all'impresa.

Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, ed il SUAP abbia comunque adottato il provvedimento autorizzatorio con le modalità di cui al punto b) sopra riportato, può proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla comunicazione dell'atto autorizzatorio. L'opposizione sospende gli

effetti giuridici dell'atto autorizzatorio. La mancata proposizione dell'opposizione da parte della ASL corrisponde al suo tacito assenso.

L'impresa dà comunicazione al SUAP dell'inizio dei lavori.

Una volta che questi siano stati conclusi, l'impresa comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori allegando, qualora necessario, il certificato di collaudo per gli aspetti che esulano dal campo di competenza della presente delibera.

Per quanto riguarda invece l'aspetto igienico-sanitario, oltre all'eventuale certificato di cui sopra, l'impresa deve allegare un primo collaudo effettuato da un professionista abilitato e precisamente:

- a) per gli stabilimenti da riconoscere ex Reg CE 853/04, Reg CE 1069/09, e Reg CE 183/05, D.Lvo n. 90/93, Direttiva 2008/73/CE, D.L.vo 196/99, il professionista deve essere iscritto all'albo dei medici veterinari
- b) per gli stabilimenti da riconoscere ex Reg CE 852/04 e D.L.vo 111/92 il professionista deve essere iscritto all'albo dei biologi, o dei chimici e tecnologi farmaceutici, o dei farmacisti, o dei medici, o dei tecnologi alimentari o di altre professionalità che la Regione può inserire nell'elenco.

Si specifica che sebbene in linea generale l'art. 10, punto 3 del DPR 160/10 stabilisca che *“La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività”*, tale norma è inapplicabile per gli stabilimenti per i quali è necessario il riconoscimento, in quanto in tale fase essi non hanno ancora ricevuto il decreto con il quale la UOD 02 assegna il numero di riconoscimento.

Entro cinque giorni dal ricevimento, il SUAP trasmette il primo collaudo e l'altra documentazione agli Enti della P.A. coinvolti nel procedimento, tra le quali la ASL; tali Enti possono effettuare a loro volta il collaudo procedendo all'esame, alle verifiche ed alle prove necessarie ad accertare la rispondenza delle caratteristiche di allestimento dello stabilimento a quanto indicato nel progetto approvato e, pertanto, a verificare l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente. Ai fini della tutela della salute, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono tenuti a collaudare tutti gli stabilimenti per i quali è stato richiesto il riconoscimento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SUAP.

La ASL introiterà il pagamento dei diritti relativi all'ispezione del collaudo secondo il tariffario regionale; la somma introitata è onnicomprensiva di ogni spesa sostenuta dalla ASL e copre ogni aspetto dell'intera procedura di competenza dell'ASL.

Fatti salvi i casi di mero errore materiale sanabile, nel caso dall'ispezione risulti la non conformità dell'opera al progetto, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ne notizia il SUAP; questi adotta i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

3.3.6. Riconoscimento condizionato

Il provvedimento autorizzativo iniziale relativo al progetto, che ha soddisfatto l'interesse pretensivo dell'impresa, è un atto preliminare e propedeutico al successivo provvedimento regionale di rilascio del riconoscimento. Affinché la UOD 02 possa procedere alla decretazione del riconoscimento, il SUAP, una volta avuto contezza che la pratica ha avuto un esito positivo avendo acquisito i collaudi da parte degli Enti della P.A. tra le quali la ASL, invia telematicamente la pratica alla UOD 02 invitandola a rilasciare l'atto di riconoscimento richiesto in considerazione del suo esito favorevole. Alla richiesta il SUAP deve allegare almeno:

- Il form redatto dall'impresa
- La master list allegata al form
- La planimetria e le altre eventuali relazioni tecniche
- Copia dei collaudi
- L'altra eventuale documentazione indicata nella master list in base alle linee d'attività selezionate

- Le eventuali schede supplementari relative alle linee d'attività selezionate

Alla UOD 02 non compete l'esame sostanziale della documentazione, ma solo l'esame della completezza dell'incartamento. In caso favorevole:

- inserisce i dati dello stabilimento nel sistema informatico GISA
- provvede entro 30 giorni al rilascio del riconoscimento condizionato.

Il numero di riconoscimento è generato dal sistema informatico ministeriale SINTESIS in cui, in attesa della cooperazione applicativa, la UOD 02 immette i dati dello stabilimento, ovvero dal sistema informatico GISA per gli stabilimenti riconosciuti ex Reg CE 183/05. L'atto di riconoscimento condizionato è esente da bollo in quanto è un atto provvisorio soggetto a scadenza; esso viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti. La UOD 02 provvede ad inviarlo per conoscenza anche al SUAP ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente.

Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del provvedimento all'interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività; alla fine di tale periodo il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL esegue un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni dello stabilimento con particolare riferimento ai requisiti gestionali. Qualora tali requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, la ASL, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e con le modalità dell'art. 8 stessa Legge, darà formale comunicazione all'impresa:

- della proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi
- dell'elenco delle non conformità rilevate che devono essere risolte
- che nel caso le non conformità non vengano risolte negli ulteriori tre mesi, si procederà a revocare l'atto di riconoscimento condizionato precedentemente rilasciato
- dell'impossibilità della concessione di ulteriori proroghe.

Il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, una volta effettuato una ispezione finale alla scadenza dei tre mesi di proroga, nel caso abbia accertato la mancata risoluzione delle non conformità, informa la UOD 02 che avvia il procedimento per la revoca del riconoscimento condizionato secondo le modalità previste dalla L. 241/90. La UOD 02 emetterà apposito provvedimento di revoca e lo notificherà all'impresa, anche per il tramite dell'ASL, dandone conoscenza anche al SUAP.

3.3.7. Riconoscimento definitivo

Ad esito favorevole del sopralluogo, sia esso quello effettuato alla fine dei primi tre mesi che quello eventualmente effettuato alla fine dei tre mesi di proroga, l'ASL comunica alla UOD 02 che può essere emesso provvedimento di riconoscimento definitivo dello stabilimento; la UOD 02 emette l'atto di riconoscimento definitivo che viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti; di ciò la UOD 02 ne dà notizia all'ASL ed al SUAP.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A parte I del DPR 26/10/72, n. 642, l'atto di riconoscimento deve recare la marca da bollo, anche pagata in forma virtuale dall'impresa che ha richiesto il riconoscimento.

Alla Regione spetta un diritto fisso di € 150 (centocinquanta) per ogni linea d'attività autorizzata nello stabilimento; la somma introitata è omnicomprensiva di ogni spesa sostenuta dalla Regione e copre ogni aspetto dell'intera procedura. Il pagamento dei diritti sanitari può essere effettuato:

- ✓ Con versamento sul c/c n. postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria
- ✓ Con bonifico bancario sul codice IBAN: IT40I0101003593000040000005 intestato alla Regione Campania

segnalando obbligatoriamente nella causale:

- Codice tariffa 2001 - riconoscimento stabilimenti

Ai fini del rilascio del decreto di riconoscimento in originale, l'impresa deve esibire ricevuta del pagamento dei diritti sopra specificati.

3.3.8. Referente ASL dello stabilimento

Nel rispetto dell'autonomia e delle connesse funzioni e responsabilità dirigenziali previste da D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs 165/2011 e s.m.i., delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla L. 190/2012, degli obblighi comportamentali previsti dal Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali, nonché degli obblighi contrattuali in materia di incarichi dirigenziali, per ogni stabilimento in possesso di riconoscimento, la ASL, secondo le proprie procedure provvedimentali, individua un dirigente medico e/o veterinario ufficiale, a seconda delle competenze, quale referente sanitario dello stabilimento. Spetta normalmente a tale dirigente verificare che lo stabilimento mantenga i requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali sulla base dei quali è stato riconosciuto. L'individuazione del referente è una procedura interna della ASL e, pertanto, essa non è obbligata a darne comunicazione alla Regione.

3.4. PROCEDURA RELATIVA A MODIFICHE SIGNIFICATIVE AD UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO

Nel caso l'impresa voglia procedere ad apportare modifiche significative allo stato dei luoghi dello stabilimento, si applica la stessa procedura stabilita per il riconoscimento di un nuovo stabilimento di cui al punto 3.3., con la particolarità che:

- ❖ lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza
- ❖ la UOD 02 procede ad emettere un nuovo decreto con il quale annulla e sostituisce quello precedente, precisando che viene mantenuto lo stesso numero di riconoscimento
- ❖ la UOD 02 non può procedere a consegnare il nuovo decreto di riconoscimento qualora l'originale del decreto precedente non venga ad essa riconsegnato.

Il decreto viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti previa esibizione della ricevuta del pagamento dei diritti sopra specificati. La UOD 02 dà notizia del rilascio del nuovo decreto di riconoscimento al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP.

Per modifiche "significative" deve intendersi:

- ✓ quelle che comportano l'ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (ad es. l'annessione o la esclusione di vani)
- ✓ le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (lay out).

Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti non devono essere considerate come "significative" e pertanto in tal caso sull'impresa non ricade alcun obbligo; ad esempio non sono significative le modifiche inerenti una nuova disposizione delle attrezzature o l'acquisto di nuove attrezzature attinenti la tipologia produttiva che non provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo.

3.5. PROCEDURA RELATIVA ALL'AGGIUNZIONE DI LINEE D'ATTIVITA' AD UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO

Nel caso l'impresa voglia svolgere una o più linee d'attività aggiuntive a quelle per le quali lo stabilimento è già riconosciuto (ad esempio intende produrre FSG in stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004, oppure vuole avviare un laboratorio di prodotti a base di carne in uno stabilimento già riconosciuto per laboratorio di sezionamento) si applica la stessa procedura stabilita per il riconoscimento di un nuovo stabilimento di cui al punto 3.3. con la particolarità che:

- ❖ lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza
- ❖ la UOD 02 procede ad emettere un nuovo decreto con il quale annulla e sostituisce quello precedente, precisando che viene mantenuto lo stesso numero di riconoscimento

- ❖ la UOD 02 non può procedere a consegnare il nuovo decreto di riconoscimento qualora l'originale del decreto precedente non venga ad essa riconsegnato.

Il decreto viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti previa esibizione della ricevuta del pagamento dei diritti sopra specificati. La UOD 02 dà notizia del rilascio del nuovo decreto di riconoscimento al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP.

3.6. PROCEDURA PER LA VARIAZIONE DELLA TITOLARITA' DI UNO STABILIMENTO

Nel caso sia variata l'impresa titolare dello stabilimento per atto tra vivi, mortis causa o per atto giudiziale, bisogna distinguere se l'impresa subentrante:

- A. voglia contemporaneamente aggiungere una o più linee d'attività a quelle svolte nello stabilimento e/o voglia apportare significative modifiche allo stato dei luoghi dello stabilimento
- B. non voglia apportare alcuna modifica né alle linee d'attività né allo stato dei luoghi.

3.6.1. FATTISPECIE A)

Nel caso l'impresa subentrante voglia contemporaneamente aggiungere una o più linee d'attività a quelle svolte nello stabilimento e/o voglia apportare significative modifiche allo stato dei luoghi dello stabilimento, deve procedere secondo le medesime modalità già descritte al punto 3.3. per i nuovi stabilimenti, ivi compreso il pagamento dei diritti e delle altre spese. La richiesta inoltrata al SUAP è sufficiente anche per assolvere all'obbligo a carico dell'impresa cedente della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività, in quanto l'impresa subentrante autocertifica l'operazione essendo al corrente delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci. In tale fattispecie:

- ❖ lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza
- ❖ la UOD 02 procede ad emettere un nuovo decreto con il quale:
 - prende atto della variazione di titolarità
 - prende atto della variazione delle modifiche allo stato dei luoghi
 - annulla e sostituisce il decreto precedente
 - precisa che viene mantenuto lo stesso numero di riconoscimento
- ❖ la UOD 02 non può procedere a consegnare il nuovo decreto di riconoscimento qualora l'originale del decreto precedente non venga ad essa riconsegnato.

Il decreto viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti previa esibizione della ricevuta del pagamento dei diritti sopra specificati. La UOD 02 dà notizia del rilascio del nuovo decreto di riconoscimento al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP.

3.6.2. FATTISPECIE B)

Nel caso l'impresa subentrante non voglia apportare alcuna modifica né alle linee d'attività né allo stato dei luoghi, essa deve soltanto comunicare la variazione della titolarità al SUAP; in tale fattispecie infatti non è richiesta la presentazione di alcuna altra documentazione aggiuntiva a quella già in possesso del SUAP e degli altri Enti della P.A. coinvolti. La comunicazione al SUAP è sufficiente anche per assolvere all'obbligo a carico dell'impresa cedente della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività, in quanto l'impresa subentrante autocertifica l'operazione essendo al corrente delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci. Il SUAP a sua volta comunica la variazione a tutti gli Enti della P.A. coinvolti ivi compresa la ASL e la Regione. In tale fattispecie:

- ❖ lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza
- ❖ la UOD 02 procede ad emettere un nuovo decreto con il quale:
 - prende atto della variazione
 - annulla e sostituisce il decreto precedente
 - precisa che viene mantenuto lo stesso numero di riconoscimento
- ❖ la UOD 02 non può procedere a consegnare il nuovo decreto di riconoscimento qualora l'originale del decreto precedente non venga ad essa riconsegnato.

Per tale procedura l'impresa è tenuta al pagamento delle medesime spese già descritte al precedente paragrafo 3.3.6.. Il decreto viene ritirato dall'impresa presso gli uffici regionali competenti previa esibizione della ricevuta del pagamento dei diritti sopra specificati. La UOD 02 dà notizia del rilascio del nuovo decreto di riconoscimento al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP. Nelle more dell'emissione del nuovo decreto, l'impresa può proseguire le attività svolte nello stabilimento senza soluzione di continuità, utilizzando il numero riportato sul pregresso riconoscimento, salvo diversa indicazione motivata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Si specifica che non viene considerata come variazione di impresa il cambio del rappresentante legale di una società di capitali ("s.r.l.", "s.p.a.", "s.a.p.a.") o di una cooperativa. Viceversa il cambio del rappresentante legale di una società di persone ("società semplice", "s.a.s" e "s.n.c.") comporta l'obbligo dell'effettuazione della richiesta di un nuovo atto di riconoscimento, in quanto rappresenta una variazione della ragione sociale.

3.6.3. FITTO D'AZIENDA (O DI RAMO D'AZIENDA) ED AFFIDO DI REPARTO

Per il contratto di "Fitto d'azienda (o di ramo d'azienda)" ed "Affido di reparto" si applicano le stesse disposizioni previste al punto 2.5.1. per gli stabilimenti registrati.

Per quanto riguarda in particolare i contratti di "Affido di reparto", si conferma che dal punto di vista igienico-sanitario non sono opponibili alle A.C. contratti con imprese terze con i quali vengono limitate le responsabilità dell'impresa cui è stato concesso il riconoscimento; pertanto le A.C. considereranno sempre l'impresa cui è stato concesso il riconoscimento come responsabile per le eventuali non conformità igienico-sanitarie riscontrate. Si specifica inoltre che un eventuale contratto di "Affido di reparto" non consente all'impresa affidataria di riportare su propri documenti commerciali o sanitari o sull'etichettatura dei propri prodotti, la marchiatura d'identificazione concessa all'impresa affidante titolare dello stabilimento riconosciuto.

La variazione della titolarità non comporta in GISA l'archiviazione della scheda dello stabilimento alla cui conduzione vi era l'impresa cedente, ma solo l'aggiornamento dei dati identificativi della nuova impresa; ciò implica che vengono salvati tutti i dati storici dei controlli effettuati nello stabilimento, ivi compresa la categoria di rischio e le eventuali diffide.

3.7. CHIUSURA O SOSPENSIONE VOLONTARIA DELLO STABILIMENTO O DI UNA LINEA D'ATTIVITÀ

L'impresa può richiedere alla Regione la sospensione volontaria del riconoscimento anche per una sola linea d'attività, cui consegue l'emissione di un decreto di sospensione da parte della UOD 02 che la annota in GISA ed in SINTESIS; la UOD 02 invia il decreto per conoscenza alla ASL ed al SUAP. La sospensione volontaria ha una durata massima di due anni. Si appalesano le seguenti due fattispecie:

- a) L'impresa superati i due anni di interruzione delle attività, non comunica alla Regione la volontà di riprendere le lavorazioni. In tal caso la UOD 02 avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale. Il procedimento di ritiro si attua secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento. La UOD 02 della Regione invia il decreto di revoca del riconoscimento all'impresa, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP competente territorialmente
- b) L'impresa, nel termine dei due anni dall'interruzione, intende riprendere le attività. In tal caso comunica tramite pec alla UOD 02 della Regione, e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la sua intenzione. La UOD 02 della Regione emette il decreto di revoca della sospensione e riattivazione delle lavorazioni e lo invia via pec all'impresa ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Nel caso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL accerti l'inattività dell'intero stabilimento o di una linea d'attività dello stabilimento per un periodo consecutivo di due anni, senza che l'impresa

abbia comunicato alcunché, ne dà notizia alla UOD 02 la quale procede con le stesse modalità di cui alla precedente lettera a).

Nel caso l'impresa voglia procedere alla chiusura definitiva dello stabilimento, essa comunica la cessazione al SUAP; il SUAP a sua volta notizierà gli Enti della P.A. coinvolte tra le quali la ASL e Regione; quest'ultima emette decreto di revoca del riconoscimento, e lo invia via pec all'impresa, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al SUAP competente territorialmente.

Nel caso l'impresa voglia procedere a eliminare una o più linee d'attività per le quali lo stabilimento è già riconosciuto, deve darne comunicazione al SUAP; il SUAP a sua volta notizierà gli Enti della P.A. coinvolte tra le quali la ASL e Regione; quest'ultima emette un nuovo decreto di riconoscimento, che annulla e sostituisce il precedente.

Tutte le procedure di cui al presente paragrafo non sono soggette ad alcun pagamento a favore delle AASSLL e della Regione, né a spese di bollo.

3.8. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE

Nel caso l'impresa voglia procedere alla notifica della variazione della sede legale dell'impresa che conduce uno stabilimento riconosciuto, ha l'obbligo di comunicarlo al SUAP mediante la redazione dell'apposito form. A sua volta il SUAP lo comunicherà agli Enti della P.A. interessati, tra le quali obbligatoriamente la ASL, ed alla U.O.D. "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria"; sarà a carico di quest'ultima aggiornare il dato sia nel sistema informatico GISA che nei sistemi informatici nazionali, senza l'adozione di alcun atto formale.